Allegato 1

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI SAVONA PER LA DURATA DI UN ANNO, RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO.

Ľ	anno	201	5,	 	

FRA

il Comune di Savona, codice fiscale 00175270099 di seguito detto per brevità anche "Comune", rappresentato da,, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, in Savona, Corso Italia 19, ai sensi dell'articolo 12 vigente regolamento per la disciplina dei contratti

Ε

l'Avv.in seguito detto per brevità anche "Legale"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1)

Il Comune conferisce all'avv., che accetta, l'incarico di patrocinio e di tutela legale dell'Ente, nonché di consulenza, (rilascio pareri) in relazione al contenzioso in essere o prospettato.

L'incarico dovrà essere svolto alle condizioni di cui alla presente convenzione e, per quanto non previsto, dall'art. 2222 e ss. Codice Civile.

ART. 2)

Il Legale dovrà fornire a richiesta del Comune attività di patrocinio in tutti i giudizi e procedimenti promossi durante il periodo di validità della convenzione, da terzi contro il Comune o dal Comune contro terzi, fino alla definizione degli stessi in 2° grado, compresi i giudizi di esecuzione derivanti dai medesimi, nonché, attività di consulenza di cui al precedente articolo 1, durante la vigenza della presente Convenzione.

Il preavviso di parcella dovrà riportare la dettagliata descrizione dell'attività svolta.

Qualora lo ritenga opportuno il Comune si riserva insindacabilmente la facoltà di affidare singoli incaricati per la difesa o consulenza ad altro professionista.

ART. 3)

Per giudizi e procedimenti devono intendersi:

- procedimenti di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita (nel caso il contenzioso non si concluda con la mediazione e prosegua giudizialmente, ai fini del compenso si conteggerà un unico incarico);
- giudizi promossi dal Comune o contro il Comune in 1° e 2° grado davanti al Giudice ordinario, civile e al Giudice amministrativo;
- procedimenti di esecuzione derivanti dai suddetti giudizi;
- i ricorsi amministrativi;
- giudizi arbitrali;
- i giudizi tributari, nei casi in cui il Comune non possa o non ritenga di essere rappresentato da propri funzionari
- giudizi promossi presso il Tribunale delle Acque Pubbliche

ART. 4)

In particolare, con riferimento all'incarico di patrocinio, il Legale dovrà:

- a) Comunicare le proprie valutazioni in merito alle decisioni da assumere in relazione all'eventuale contenzioso in essere o da intraprendere;
- b) porre in essere tutte le attività necessarie per la difesa fino alla conclusione delle vertenze;
- c) formulare proposte per una definizione extragiudiziale del contenzioso, ove ciò sia vantaggioso per il Comune.

Con riferimento all'attività di consulenza, il Legale dovrà rilasciare pareri in forma scritta.

Il Legale s'impegna, in caso di richiesta ad effettuare conferenze presso il Comune per le esigenze relative all'oggetto della presente convenzione, ferma restando l'onnicomprensività del corrispettivo di cui all'art. 7.

Il Legale per l'espletamento delle suddette attività potrà richiedere ai competenti uffici comunali informazioni e documenti di cui si rendesse necessaria la consultazione.

Il Professionista si impegna a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Savona, per tutta la durata della presente convenzione, ed a segnalare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

ART. 5)

L'incarico dovrà essere svolto personalmente dal Legale o, previo assenso del Comune, da Avvocati del proprio studio.

ART. 6)

Per i giudizi promossi presso il Tribunale di Savona le funzioni di sostituto processuale e

domiciliatario saranno svolte dal Civico Avvocato. L'Avvocato Civico potrà recarsi presso lo studio dell'Avvocato incaricato, secondo necessità, per meglio seguire il contenzioso affidato al Professionista. In caso di assenza o impedimento del Civico Avvocato questo sarà sostituito dal Legale o da Avvocato del proprio studio.

ART. 7)

ART. 8)

Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 7), avverrà, con un primo acconto pari al 70%, dietro presentazione di regolare fattura. Il saldo, pari al restante 30% avverrà nei trenta giorni successivi alla definizione del giudizio. Il rimborso degli oneri di cui all'art. 7, comma 1, avverrà dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute.

Il legale, si impegna a dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile e professionale con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000

ART. 9)

La presente convenzione ha durata di un anno, rinnovabile ad insindacabile discrezionalità del Comune di un ulteriore anno. Resta comunque stabilito che il Legale

dovrà continuare a prestare la propria attività di patrocinio fino alla definizione dei procedimenti giudiziali rispetto ai quali ha assunto la difesa durante la vigenza della convenzione, senza poter pretendere alcunché rispetto a quanto pattuito all'articolo 7).

ART 10

Il legale si impegna, nel caso in cui l'Amministrazione si determini per il rinnovo, ad aderire a detta richiesta agli stessi patti e condizioni di cui alla presente convenzione e si impegna, comunque, a garantire il servizio, nelle more dello svolgimento della nuova gara, alle condizioni della presente convenzione, per una durata massima di mesi tre (3). Il Comune si impegna, dopo il primo anno, nel caso di rinnovo, ad applicare al contratto la revisione del prezzo sulla base dell'indice FOI.

Savona,

II Dirigente

Il Professionista